N. R.G. 3758/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3758/2021** promossa da:

Parte_1 **in qualità di coniuge superstite del de cuius** *Per_1* *[...]*

Parte_2 *Parte_3* **e** *[...]*

Parte_3 **, in qualità dei figli del de cuius** *Persona_2* **,** rappresentati e difesi dagli avv.ti [redacted] E [redacted]

ATTORI

Contro

" *Controparte_1* rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni - responsabilità professionale medica

CONCLUSIONI: come da verbale di causa del 9.4.2024:

I *procuratori precisano come in atti riportandosi a tutti gli scritti difensivi e chiedono trattenersi la causa in decisione con i termini 190 cpc.*

L'avv [redacted] *chiede rinnovarsi la CTU ed in subordine precisa come in atti.*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori, premessa la loro qualità di congiunti del sig. *[...]* *Per_2* e precisamente, coniuge e figli nonché eredi adivano l'intestato Tribunale, al fine di sentire accertare e dichiarare che il de cuius contraeva l'infezione da Stafilococco Aureo e da Pseudomans Aeruginosa, in occasione del ricovero presso la [redacted] a

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-936

causa di condotta inadempiente della struttura convenuta ed omessa adozione delle misure idonee ad evitare il contagio che determinava aggravamento della malattia esistente, causando l'esito infausto e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni patrimoniali e non subiti dagli attori iure proprio e iure hereditatis in conseguenza del decesso, rispettivamente del proprio coniuge e padre, avvenuto il [redacted] Vinte le spese e competenze di lite.

All'udienza del 25 gennaio 2022, il G.I. dichiarava la contumacia di *Controparte_1* concedendo i termini di cui all'art.183 Vi co. Cpc.

Si costituiva parte convenuta, con comparsa del 13.2.2023, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di *Parte_2* e *Parte_3* nel merito, in ogni caso chiedendo il rigetto integrale della domanda per mancanza di prova del nesso causale ed infondatezza in fatto ed in diritto oltrechè sul quantum stante le voci di danno richieste e non provati.

La causa veniva istruita con prova testimoniale e consulenza medico legale ed all'udienza del 9.4.2024 veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda trova accoglimento.

Sul difetto di legittimazione attiva.

Parte convenuta eccepisce la mancanza di prova dei rapporti parentali con riferimento ai sigg. *Parte_2* *[...]* e *Parte_3* figli del sig. *Persona_2* ma non indicati come tali nella certificazione dello stato civile prodotta dal che discendendone carenza probatoria in ordine alla loro legittimazione a far valere i danni richiesti iure hereditatis, ma anche in ordine alla sussistenza dei danni dagli stessi lamentati iure proprio.

L'eccezione va disattesa.

Ed invero, va premesso che il diritto al risarcimento danni per fatto illecito deve essere riconosciuto anche a coloro che sono uniti da legame familiare di fatto ed anche a soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, basandosi su rapporti di convivenza ed anche al di fuori dei rapporti di convivenza (cfr Cass. civ., sez. III, ord., 18 aprile 2023, n. 10335 ; Corte di Cassazione -Cfr sez. III civ.- sentenza n.27658 del 29-09-2023).

Nel caso di specie, il rapporto di convivenza di *Parte_2* figlia naturale non riconosciuta, e di *Parte_3* figlio naturale riconosciuto, emerge dalla situazione storica di famiglia del Comune di [redacted] l'8.10.2021 prodotta sin dall'atto introduttivo del giudizio (all n. 15) la quale documenta e fornisce la composizione familiare (intesta come persone risultanti in una medesima unità immobiliare) ad una data precisa e dalla quale è dato desumere il rapporto di parentela con il de cuius che

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-936

legittimi ad esempio la successione ai sensi degli artt. 565 e ss. C.c.

Né osta l'identità ivi indicata di *Controparte_2* , [redacted] e l'identità di *[...]* *Parte_3* odierno istante, [redacted] per come risultante a seguito del riconoscimento di figlio naturale da parte del padre.

Al mediatore, in sede di verbale di mediazione del 2.9.2021 prodotto in atti lo stesso *Parte_3* *[...]* forniva generalità ed esibiva documento di identità e partecipava al verbale di mediazione, nonché quest'ultimo conferiva mandato difensivo agli odierni patrocinatori.

Ciò posto, costituisce ius receptum il principio dell'applicabilità ai fini della dimostrazione del danno in parola delle presunzioni, che, facendo riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà delle relazioni intersoggettive familiari, muovano dall'accertamento del rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari (cfr. Cass.n. 7740/2020, ex plurimis).

Grava invece sul danneggiante la prova contraria, nella specie insussistente, imperniata sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto parentale e/o di convivenza all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (Cass. Civ., Sez. lav., n. 29784/2018).

Nel merito.

Va preliminarmente chiarito che la domanda risarcitoria per come proposta è soggetta ad una duplice qualificazione: quella iure ereditario, che deriva dalla allegata responsabilità contrattuale dell'ospedale nei confronti del loro dante causa e discende dall'art. 1228 c.c., e quella iure proprio, che trova la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (cfr. anche Cass. ord. n. 907/2018), con ogni conseguenza in particolare quanto alla ripartizione dell'onere probatorio e alla prescrizione.

Quanto al primo profilo, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura.

La struttura sanitaria, con l'accettazione del paziente ha concluso un contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria ed è tenuta al risarcimento dei danni anche nell'ipotesi in cui essi siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa stessa necessariamente si avvale per svolgere la propria attività, non rilevando il rapporto struttura/medico (vedi anche Cass. n. 1620/2012).

Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, discende l'applicazione del relativo regime giuridico dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio.

Sul punto, il paziente danneggiato (o il suo erede) deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-936

dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", potendosi limitare ad allegare (ma non provare) l'inadempimento, ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. SU 11.1.2008 n. 577).

Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria.

Relativamente al secondo profilo, costituisce invece onere del danneggiato fornire la prova dell'illecito, del danno e del nesso di causalità (Cass. n. 5590/2015).

Si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che la responsabilità della struttura sanitaria rinviene la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti, nonché, per quanto concerne le obbligazioni che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, nell'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. n. 27285/2013; Cass. n. 18610/2015; Cass. n. 12833/2014).

Tale responsabilità - in linea generale - trova fondamento nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione, fondamentale rilevanza assumendo - come detto - la circostanza che, dell'opera del terzo, il debitore o il preponente comunque si avvalga nell'attuazione della prestazione dovuta.

Ciò posto, ed in applicazione dei principi sopra enunciati, la domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito evidenziate.

Ferma la ricostruzione della vicenda clinica quale riportata nella documentazione sanitaria in atti, le allegazioni attoree in ordine alla censurabilità della condotta dei sanitari hanno trovato riscontro nelle risultanze della c.t.u. che, specie in materia di responsabilità sanitaria, può divenire fonte oggettiva di prova in quanto, si tratta di consulenza tecnica avente carattere “percipiente” sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva dì prova" (cfr. Cass. 22225/14; Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 6155/2009).

Gli accertamenti peritali offrono il quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-936

eziologico secondo la regola del "più probabile che non", ossia della c.d. "preponderanza dell'evidenza".

Nel caso di specie, pacifico il rapporto curativo, pacifica altresì la successione degli eventi, come ricostruita in citazione, le risultanze della espletata consulenza medico-legale consentono di ritenere la responsabilità dell' *Controparte_3* per il decesso del congiunto degli attori.

Ed invero, in data 29/09/2020, il sig. *Persona_2* veniva ricoverato d'urgenza presso l'Ospedale dell[redacted] di Cosenza a causa di un insulto ischemico cerebrale e veniva sottoposto a stenting di ICA (arteria carotide interna) e a tromboaspirazione su sulla ACA e ACM.

Seguiva il ricovero nel reparto di terapia intensiva e la necessità di tracheotomia a causa di insufficienza respiratoria su base neurologica.

In data 14/10/2020, collegato ad un ventilatore meccanico, il sig. *Per_2* veniva trasferito per le cure riabilitative del caso presso la Casa di cura [redacted] struttura sanitaria appartenente alla società convenuta.

Durante il ricovero presso tale struttura, si registrava un progressivo miglioramento delle condizioni di salute ma a causa di un aumento della temperatura corporea registrato in data 06/01/2021, in data 09/01/2021 veniva eseguito esame radiologico (RX) del torace.

Nonostante l'esame radiologico eseguito non avesse evidenziato particolari alterazioni, veniva somministrata terapia antibiotica ad ampio spettro e venivano eseguiti esami colturali sul broncoaspirato.

In data 12/01/2021 veniva acclarato uno stato di infezione da stafilococco aureo e da Pseudomonas Aeruginosa.

Seguiva la somministrazione di terapia antibiotica con Tigeciclina e, a causa di una sopravvenuta candidosi, anche Colimicina e Cancidas.

Dall'insorgenza delle dette infezioni, le condizioni di salute del paziente peggioravano progressivamente fino all'exitus in data [redacted] presso l'Ospedale dell[redacted] di Cosenza, dove il sig. *Per_2* era stato nuovamente trasferito.

Si tratta di stabilire se il decesso del sig. *Per_2* all'infezione nosocomiale contratta durante il ricovero nella struttura sanitaria della società convenuta abbia avuto incidenza causale determinante.

Il dato da cui partire è sicuramente di tipo documentale e che non appare oggetto di contestazione specifica giacché dalle cartelle cliniche relative ai ricoveri presso l'Ospedale dell[redacted] e della casa di cura [redacted] risulta che, al momento del suo ricovero presso tale seconda struttura, il *Per_2* non era affetto da infezione batterica o fungina.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-936

Orbene, in tema di infezioni nosocomiali, ferma la necessità per il paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, sulla struttura sanitaria grava la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione.

Alla struttura sanitaria l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, assume specifica pregnanza il criterio temporale ovvero il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale), il criterio topografico e cioè l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente") ed il criterio clinico nel senso che, in ragione della specificità dell'infezione, sarà possibile verificare quali, tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare (cfr. Cass. 6386/2023; Cass. 4864/2021; Cass. 11599/2020).

Applicando i predetti principi, le risultanze della CTU svolta in corso di causa consentono di ritenere fondata la domanda e vengono posti a base della presente decisione in quanto logici, coerenti e privi di contraddizioni.

Nel caso oggetto di valutazione, risulta che gli agenti patogeni che hanno causato la sepsi non erano presenti all'atto dell'ingresso del paziente nella Casa di Cura e la sepsi si è posta come causa iniziale dell'evento morte in paziente con grave cerebropatia ischemico emorragica.

I consulenti, dopo ampia e motivata argomentazione, concludono evidenziando che *la trasmissione dell'infezione durante l'assistenza sanitaria ha richiesto tre elementi: la presenza di microrganismi infettanti all'interno della Casa di Cura; la presenza di un paziente immunodepresso ed ipomobile con grave quadro patologico e pertanto suscettibile di contrarre infezioni; un mezzo di trasmissione dal microrganismo dall'ambiente al paziente* .

Nel caso oggetto di valutazione non essendo presenti gli agenti patogeni che hanno causato la sepsi all'atto dell'ingresso del paziente nella Casa di Cura, l'infezione è stata trasmessa mentre il paziente era degente presso la Casa di Cura o attraverso le apparecchiature o i dispositivi medici, o l'ambiente, o il personale sanitario, o le vie di infusione dei farmaci per contatto diretto tra il paziente e personale infetto, soprattutto tramite le mani degli operatori -- via droplet, contatto tramite le goccioline emesse con tosse e starnuti da personale infetto -- via aerea, attraverso microrganismi di piccole dimensioni che rimangono sospesi nell'aria per lunghi periodi di tempo -- contatto indiretto attraverso uno strumento contaminato.

La sepsi si pone come causa iniziale dell'evento morte in paziente con grave cerebropatia ischemico emorragica .

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-936

In proposito, giova evidenziare alcuni passaggi chiave circa il criterio temporale, il criterio topografico ed il criterio clinico.

Il 14 ottobre 2020 il paziente venne accettato presso la Casa di Cura in gravi condizioni generali ma che non necessitavano di assistenza intensiva ospedaliera.

Era presente un'infezione. Il paziente era febbrile con temperatura corporea era già a 38,1°C.

Il giorno seguente venne sottoposto ad esami colturali che risultarono negativi ad eccezione della coltura del bronco aspirato che dava esito positivo per infezione da Klebsiella Oxytoca .

Il paziente pertanto aveva una infezione respiratoria contratta presso [redacted] di Cosenza.

La terapia antibiotica fu idonea ad eradicare tale infezione.

Il paziente contrarrà altre infezioni durante la degenza in Casa di Cura.

Il 5 novembre 2020 l'esame colturale su catetere venoso centrale risulterà positivo per *CP_4* e Proteus mirabilis .

Una nuova infezione non presente all'ingresso in Casa di Cura .

Il 12 gennaio 2021 l'esame colturale del bronco aspirato documenta una infezione da Staphilococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa e non da Klebsiella Oxytocica oramai sparita.

Il 15 gennaio 2021 l'emocoltura documenta una sepsi da Corinebacterium striatum.

In tale contesto il quadro clinico era complicato da un infarto del miocardio e da una grave

insufficienza cardiaca con exitus.

Tali evidenze esplicate in consulenza con ampia motivazione che si condivide anche nelle osservazioni date al consulente di parte convenuta (si v. pagg. 26 e 27) fondano la domanda.

La domanda di risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale deve essere pertanto accolta.

Sul quantum.

Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il cui riconoscimento si impone in favore degli attori, ritiene questo giudice, in coerenza con la maggioritaria giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. 11719/2021), di fare applicazione dei criteri di liquidazione elaborati dal Tribunale di Milano, atteso che esse, pur non costituendo (diversamente da quanto accade per la liquidazione del danno biologico) una concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale, consentono comunque una adeguata liquidazione equitativa, modulabile rispetto al caso concreto in ragione della prevista forbice di personalizzazione (che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-936

particolare: nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, nell'età della vittima primaria e secondaria).

Il danno da perdita del rapporto parentale spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto ed è risarcibile sulla base dell'effettività e consistenza di tale relazione e non basata comunque sul criterio esclusivo di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019).

Gli attori hanno subito una perdita significativa trattandosi di stretti congiunti del signor *Per_2* (coniuge e figli).

Costituisce ius receptum il principio dell'applicabilità ai fini della dimostrazione del danno in parola delle presunzioni, che, facendo riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà delle relazioni intersoggettive familiari, muovano dall'accertamento del rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari (cfr. Cass.n. 7740/2020, ex plurimis).

Grava sul danneggiante la prova contraria imperniata sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto parentale (cfr. Cass. 29784/2018).

Irrilevante si pone l'eventuale mancanza specifica di prova della convivenza con la vittima dell'illecito trattandosi di circostanza che non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, che come detto possono presumersi a fronte di legami familiari "forti" quali quelli che vengono in rilievo nel caso di specie.

Ai fini del risarcimento del danno da perdita del coniuge e da perdita del proprio genitore, il cui riconoscimento è desumibile secondo la comune regola di esperienza e non smentita dalle allegazioni e prove del danneggiante, ritiene questo giudice, in coerenza con la maggioritaria giurisprudenza di legittimità di dover fare applicazione di un sistema di liquidazione "a punti" che preveda, cioè, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi.

Può, quindi, farsi applicazione della versione più aggiornata delle tabelle di Milano, tenendosi conto, quindi, dell'età della vittima primaria (58 anni) e dell'età dell'attrice (59 anni) al momento dell'illecito; della convivenza dell'attrice con la vittima; della presenza di altri familiari superstiti; della mancanza di istruttoria in ordine alla specifica intensità, nel caso concreto, del rapporto tra attrice e marito, al di là di quello presumibile in ragione del rapporto coniugale, i punti tabellari possono essere così individuati secondo il

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-936

valore del punto base (€ 3.911) : 18 punti in base all'età del congiunto, 18 punti in base all'età della vittima, punti 16 per convivenza, 9 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti per qualità della relazione (valore medio).

Il danno può quindi essere quantificato in € 297.236.

Per la figlia *Persona_3* punti 22 in base all'età del congiunto, 18 in base all'età della vittima, 9 in base al numero di familiari, 15 punti per qualità di relazione (49 punti totali riconosciuti) €250.304.

Per il figlio *Parte_3* punti 22 in base all'età del congiunto, 18 in base all'età della vittima, 9 in base al numero di familiari, 15 punti per qualità di relazione (49 punti totali riconosciuti) €250.304.

Per il figlio *Pt_3* punti 24 in base all'età del congiunto, punti 18 in base all'età della vittima, punti 9 in base al numero dei familiari, punti 15 per qualità di relazione (51 punti totali riconosciuti) : € 258.126.

Non emergono, sulla base dell'istruttoria svolta, ulteriori elementi di personalizzazione suscettibili di giustificare un aumento delle somme sopra indicate avuto riguardo anche agli esiti della prova orale espletata.

Non hanno, di contro, trovato prova le altre voci di danno iure proprio invocate dagli attori, in particolare quelle di natura patrimoniale, rispetto alle quali non è invocabile il potere di liquidazione equitativa del giudice.

Analogamente, non appare risarcibile il "danno morale riflesso", di cui non si specifica una ontologica consistenza tale da renderlo distinto e autonomo rispetto al danno da perdita del rapporto parentale.

Le somme indicate vengono liquidate all'attualità e su esse, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata all'epoca del fatto e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712).

Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno invece gli interessi al tasso legale.

Sul danno iure hereditatis.

Occorre tenere conto della evoluzione giurisprudenziale sul danno biologico e morale c.d."terminale".

In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-936

della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.

La Suprema Corte ne ha delineato la consistenza quale danno biologico insorto "nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte" e ne ha riconosciuto la configurabilità "solo se la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento lesivo" (confr. Cass. civ. 17 gennaio 2008, n. 870; Cass. civ. 28 agosto 2007, n. 18163; Corte Cost. n. 372 del 1994).

La Corte ha, altresì, affermato come il danno biologico terminale dia luogo "ad una pretesa risarcitoria da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte" (Cass. 15491/14).

Nel caso di specie, tra l'insorgenza della malattia ed il decesso è trascorso un lasso di tempo (18 giorni) che può ritenersi apprezzabile.

Nel corso di tale periodo il fisico di *Persona_2* è andato sempre più deteriorandosi anche a causa dell'insorgenza e della proliferazione dell'infezione.

Ciò considerato, la domanda di risarcimento del danno da invalidità temporanea, tale dovendosi intendere il riferimento alla perdita della chance di godere di una migliore qualità della vita nel periodo della patologia, va dunque accolta.

Nel caso in esame, come si evince dalla relazione di ctu, nell'intervallo temporale di 18 giorni sino al decesso, il de cuius ha subito un progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute, dovuto anche alle omissioni sul piano assistenziale imputabili, per quanto sopra detto, all *CP_3* convenuta e che sono descritte puntualmente nella consulenza in atti.

Ai fini della liquidazione, esclusa l'applicabilità dei criteri orientativi specifici indicati per il danno terminale nelle tabelle milanesi, in quanto elaborati valorizzando anche la componente della sofferenza connessa alla percezione della morte imminente (come precisato nella nota esplicativa dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del capoluogo lombardo), nella specie non liquidabile in difetto di tempestiva specifica allegazione, si reputa equo quantificare il danno subito dalla congiunta delle istanti muovendo da un importo di € 148,50 al giorno (valore standard previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità temporanea totale, aumentato nella

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-936

misura massima, pari al 50%, in considerazione del fatto che le menomazioni hanno avuto esito non nella guarigione ma nella morte della vittima).

A titolo di danno iure hereditatis va dunque liquidata la somma di € 4.009.5.

Deve di contro escludersi la possibilità di riconoscere l'esistenza di un danno non patrimoniale da lucida agonia, mancando la prova specifica sul punto della consapevolezza, in capo al sig. *Controparte_5* della propria sorte e della morte imminente. Seppur l *Per_2* ha sicuramente potuto apprezzare il rapido evolversi in senso fortemente peggiorativo delle proprie condizioni cliniche non è descritto né emerge dall'istruttoria la percezione che aveva il paziente di sé e delle sue condizioni peggiorative anche in considerazione del fatto che il ricovero è avvenuto nel rispetto delle procedure anticovid quindi con rigidi protocolli di restrizioni qualitativi e quantitativi degli incontri con i familiari ed avuto riguardo a quanto genericamente emerso sul punto dalla prova orale espletata.

Va, su tali basi, accolta la domanda nei termini e per le ragioni esplicitate.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano sul valore del decisum ai sensi del DM n. 147/2022 ed avuto riguardo all'attività defensionale prestata vanno liquidati per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., responsabile e la condanna al risarcimento dei danni iure proprio in € 297.236 in favore di *Parte_1* in €250.304 per la figlia *Parte_2* 250.304 per il figlio *Parte_3*, €258.126 per il figlio *Parte_3* nonché ad € 4.009.5 a titolo di danno iure hereditatis in favore degli attori istanti, oltre accessori come descritti in parte motiva;

-condanna la parte convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 685 per spese e € 37.951 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

-distrae in favore dei procuratori antistatari avv.ti [redacted] avv. [redacted] avv. [redacted] le spese come sopra liquidate.

-pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di liquidazione del ctu di cui al decreto del 25.11.2023.

Cosenza, 22 luglio 2024

Il giudice
dott.ssa Erminia Ceci

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-936